



Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 26 marzo 1998, n. 71|Supplemento Ordinario n. 52

Decreto legislativo|24 febbraio 1998| n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

PARTE II Disciplina degli intermediari - TITOLO II Servizi e attività di investimento - CAPO II Svolgimento dei servizi e delle attività

Articolo 23

Contratti

Testo in vigore dal 26 agosto 2017

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. (5)

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal caso nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

a) ai servizi e attività di investimento;

b) al collocamento di prodotti finanziari;

c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. (1)

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l' articolo 1933 del codice civile. (4)

4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate. (6)

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

(2) (3) (7)

-----

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29.12.2006, n. 303, poi dall'art. 4 D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2, comma 19, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all'art. 10 del suddetto decreto modificante.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall'art. 3 D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall'art. 4 D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4 D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007.

(5) Il presente comma prima modificato prima dall'art. 4 D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007 è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 19, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all'art. 10 del suddetto decreto modificante.

(6) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 19, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all'art. 10 del suddetto decreto modificante.

(7) Ai sensi dell'art. 20, comma 2 ter, D.L. 23.10.2018, n. 119, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136, il presente articolo non si applica all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

 **AVVOCATO**  
**Bertaggia**



[www.avvocatobertaggia.org](http://www.avvocatobertaggia.org)

+39 0532 240071

Via Aldighieri, 10

44121 – Ferrara - Italy